

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RACCOLTA E IL DEPOSITO DEGLI SCARTI VEGETALI

Il Municipio di Riva San Vitale, visto il regolamento per il servizio raccolta e distruzione dei rifiuti, in particolare gli artt. 1 e 4, l'art. 192 LOC, il Regolamento comunale e ogni altra norma applicabile


decreta

A. PRINCIPIO

1. Gli scarti vegetali (materiale riciclabile) devono essere smaltiti in modo ecologico e autonomo, nel rispetto dell'ambiente e del pubblico decoro.
2. Non è di conseguenza ammesso il deposito di scarti vegetali sul suolo pubblico o nei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (scarti domestici non riciclabili).

B. SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI

3. Il servizio di raccolta è riservato unicamente alle economie domestiche (residenze primarie e secondarie) situate sul territorio comunale.
4. Può essere richiesta la raccolta a domicilio da parte del Comune di Riva San Vitale di scarti vegetali provenienti dalla normale manutenzione di orti e giardini privati, unicamente quando il taglio o le potature sono eseguite direttamente dai proprietari o da loro familiari.
5. Sono esclusi dal servizio di raccolta a domicilio gli scarti vegetali provenienti da:
 - *taglio eseguito da giardinieri, imprese private o da terzi dietro compenso;*
 - *taglio di aree private incolte e abbandonate;*
 - *taglio di alberi di alto fusto;*
 - *tagli relativi alla manutenzione di vigneti, frutteti e altre attività professionali o amatoriali;*
 - *stalle per animali, pollai, conigliere, ecc.*
 - *interventi straordinari quali, per esempio, l'estirpazione di siepi;*
 - *cucina e materiale di compostaggio.*
6. Vengono raccolti quantitativi massimi di 150 Kg. per volta e per economia domestica, ritenuto che quale tassa di cancelleria vengono prelevati Fr. 30.-, indipendentemente dalla quantità di materiale raccolto.



7. Il materiale dovrà essere depositato, in luoghi accessibili ai veicoli, mediante sacchi, contenitori aperti o raccolto in fascine di contenute dimensioni legate con corda biodegradabile o con salice.
8. La raccolta verrà organizzata dall'Ufficio tecnico comunale, di regola al venerdì, dietro specifica richiesta telefonica da inoltrare con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
9. Gli scarti vegetali depositati in modo non conforme alle direttive non verranno raccolti. Non è ammesso il deposito sulla pubblica via.


C. SERVIZIO DEPOSITO SCARTI VEGETALI

10. Gli scarti vegetali devono essere consegnati individualmente presso la zona di deposito dell'Azienda San Martino Servizi SA – Rancate, dal lunedì al venerdì (07.30 – 12.00 / 13.30 – 17.30) o al sabato (07.30 – 12.00). Ad ogni deposito, deve essere richiesto agli addetti al controllo della zona di compostaggio di redigere l'apposito bollettino di consegna.
11. Gli scarti alimentari e di cucina provenienti da mense e ristoranti possono essere consegnati presso il centro di raccolta dell'azienda San Martino Servizi SA, ma i costi di deposito sono a carico dei privati.
12. Il servizio di deposito, fino ad un quantitativo massimo annuo di 1'000 Kg per economia domestica è a carico del Comune di Riva San Vitale.

Il deposito di scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi di insediamenti industriali, artigianali e commerciali vengono regolati analogamente a quanto previsto per le economie domestiche.

Quantitativi superiori saranno fatturati separatamente dall'azienda San Martino Servizi SA – Rancate, in ragione di un importo di Fr. 15.00 (IVA esclusa) al quintale di materiale depositato. Fanno stato i bollettini di pesatura.

13. È autorizzato il deposito di scarti vegetali provenienti dalle seguenti attività situate sul territorio comunale:
 - *economie domestiche;*
 - *opere di manutenzione delle aree verdi annesse ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali.*
14. È pure autorizzato, a spese dei privati, il deposito di scarti vegetali provenienti da:
 - *taglio di aree private incolte e abbandonate;*
 - *taglio di alberi di alto fusto;*
 - *manutenzione di vigneti professionali ed amatoriali;*
 - *stalle per animali, pollai, conigliere, ecc. .*



Tale servizio sarà fatturato dall'Azienda San Martino Servizi SA in ragione di un importo di Fr. 15.00 (IVA esclusa) per quintale di materiale depositato.

15. Il Municipio si riserva il diritto di adottare provvedimenti in caso di abusi nel tipo e nei quantitativi depositati o quando vengano riscontrate anomalie nell'identità delle persone che consegnano detti rifiuti.

D. ENTRATA IN VIGORE

16. In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 28 novembre al 12 dicembre 2008, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

17. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Fausto Medici  Giuseppe Zariatti

Riva San Vitale, 26 novembre 2008
(RM n. 468/1 del 25 novembre 2008)